



**Tribunale di Roma**  
**Sezione specializzata in materia di impresa**  
**Terza Sezione civile**

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30 maggio 2016 (con concessione alle parti di termine fino al 20 giugno 2016 per il deposito di note);

il Giudice, dott. Guido Romano,

premessi che:

- con atto depositato in cancelleria in data 25 marzo 2016, la sig.ra [redacted] ricorreva al Tribunale di Roma al fine di sentire “ordinare ai sig.ri Ivano [redacted] e Marcello [redacted] in proprio e nella qualità di amministratori della [redacted] s.r.l., l'accesso e l'estrazione di copie dei documenti richiesti ed in particolare del libro soci, del libro delle adunanze e delle deliberazioni di assemblea, del libro inventari, del libro giornale, registri Iva, dichiarazioni fiscali, fatture di acquisto degli ultimi tre anni, estratti conto bancari fino alla data di accesso, documentazione inerente causa pendenti la documentazione indicata in premessa nonché fornire le informazioni richieste”;
- a fondamento della svolta domanda cautelare, la ricorrente rappresentava: di essere socia della [redacted] s.r.l. in forza di atto di donazione di quote sociali intervenuto in data 23 giugno 2015; in data 15 luglio 2015, la ricorrente richiedeva l'esatta indicazione di tutti i contenziosi giudiziali e stragiudiziali che vedevano come parte la società medesima senza però ottenere risposte esaurienti; in data 31 luglio 2015, si teneva l'assemblea sociale avente all'ordine del giorno: a) l'approvazione del bilancio per l'anno 2014, b) la modificazione dei patti sociali; la Sig.ra [redacted] si opponeva a tutte le deliberazioni poste all'ordine del giorno; il 7 agosto 2015 la ricorrente avanzava la richiesta di accesso alla documentazione sociale agli amministratori, senza avere alcun riscontro; il giorno 26 agosto 2015 si svolgeva nuova assemblea sociale, ma la ricorrente contestava la validità della convocazione e si allontanava da essa;



nuovamente, in data 28 agosto 2015, la ricorrente rivolgeva a mezzo pec la richiesta di accesso all'avvocato Ortenzi, ancora una volta senza ricevere risposta; nel corso dell'assemblea del 31 luglio 2015, la Sig.ra [redacted] in considerazione della modificazione dei patti sociali intervenuta nel corso dell'assemblea medesima, esercitava il diritto di recesso dalla società ai sensi dell'art. 2437 cod. civ.; in data 3 settembre 2015, la ricorrente rivolgeva formale richiesta, ai sensi dell'art. 2476, secondo comma, cod. civ., ai soci amministratori di consultazione del libro assemblee, dei libri contabili e dell'intera documentazione contabile afferente la [redacted] s.r.l., al fine di quantificare il valore della propria quota sociale, in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso;

- si costituivano i soci Ivano [redacted] e Marcello [redacted] in proprio e quali rappresentanti legali della [redacted] s.r.l. i quali concludevano per il rigetto del ricorso all'uopo rappresentando che: la sig.ra [redacted] aveva esercitato il recesso dalla società in data 20 agosto 2015, in ragione dell'abrogazione dell'art. 9 dei patti sociali nella parte in cui non prevedevano limitazioni alla cessione di quote di partecipazione al coniuge o ai parenti in linea retta, deliberata all'assemblea del 31 luglio 2015; il mancato accesso non era dipeso da un rifiuto esplicito, ma da contingenze di fatto, dovute alla sostituzione del professionista contabile occupantesi della gestione contabile della società; il sig. Andrea Musio, marito della ricorrente, nonché ex socio della [redacted] s.r.l., è attualmente amministratore della società A.M. Service s.r.l.s. la quale opera in concorrenza con la società resistente, avendo il medesimo oggetto sociale e lo stesso bacino di utenza, per essere sita anch'essa in Bracciano (RM); ove riconoscibile il diritto invocato, questo dovrebbe essere limitato solo a quella parte della documentazione necessaria alla valutazione della quota;

#### **osserva quanto segue**

La domanda cautelare proposta dalla sig.ra [redacted] non è fondata e va, conseguentemente, rigettata per le ragioni che seguono.

Come è noto, ai sensi del vigente art. 2476, secondo comma, c.c., i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.



Come è reso evidente dal testo della disposizione codicistica, il diritto di accedere alla documentazione sociale presuppone, in capo al richiedente, la qualità di socio (non amministratore).

Ebbene, avendo la ricorrente esercitato il diritto di recesso dalla società in data 20 agosto 2015, al fine di valutare la sussistenza della titolarità del diritto di controllo di cui al richiamato art. 2476 cod. civ., non può prescindere dal prendere posizione in ordine alla determinazione del momento in cui il recesso produce i propri effetti.

In punto di diritto, giova sottolineare che la giurisprudenza di merito (Trib. Pavia, 25 agosto 2008; Trib. Roma, 11 maggio 2005; Trib. Arezzo, 16 novembre 2004, Trib. Roma, 11 giugno 2012), confortata dalla posizione assunta dai giudici di legittimità (con riguardo alle società per azioni: Cass., 19 marzo 2004, n. 5548; ma si veda anche per le società di persone, Cass., 8 marzo 2013, n. 5836; Cass., 24 settembre 2009, n. 20544) cui questo tribunale ritiene corretto aderire, ha affermato la natura recettizia della dichiarazione di recesso comunicata dal socio, alla stregua di quanto previsto dall'art. 1334 cod. civ., tale per cui la manifestazione della volontà di recedere è produttiva di effetti immediatamente nel momento in cui entra nella sfera di conoscenza della società, e non - come invece riterrebbe una divergente corrente dottrinale e giurisprudenziale - al termine della procedura di modificazione definitiva della compagine sociale, consistente nella liquidazione della quota mediante acquisto della stessa da un socio o dal terzo. Secondo l'impostazione qui seguita, il recesso trasforma il socio in un mero creditore nei confronti della società per il rimborso della quota. In altre parole, sembra preferibile la tesi secondo la quale l'efficacia della dichiarazione di recesso è immediata ancorché sottoposta ad una duplice e alternativa condizione risolutiva *ex lege* (o, secondo altri, sospensiva) rappresentata dalla revoca della delibera che ha legittimato il recesso ovvero dalla delibera di scioglimento della società. Invero, nel caso di decisione della società di revocare la delibera legittimante il recesso, questa incide su di esso solo in via mediata; venendo meno il presupposto necessario, anche il diritto all'estromissione del socio viene posto nel nulla.

Una volta stabilito nel ricevimento della comunicazione il momento in cui il recesso assume efficacia nei confronti della società, appare giocoforza ritenere che il socio receduto perda la propria legittimazione ad esercitare il diritto di controllo previsto dall'art. 2476 secondo comma cod. civ. A ciò non resta che aggiungere che il recedente è, comunque, tutelato (nell'ottica di una corretta liquidazione della propria quota) dalla possibilità, prevista dall'art. 2476 terzo comma cod. civ., di richiedere al Tribunale la nomina di un



esperto che, tramite relazione giurata, proceda alla determinazione del valore della quota al medesimo spettante.

In definitiva, la ricorrente \_\_\_\_\_ perdendo la qualità di socia per essere receduta dalla società, non è più titolare del diritto (potestativo) di accesso alla documentazione sociale, conseguentemente l'istanza cautelare da essa proposta deve essere necessariamente rigettata.

L'esistenza di un contrasto giurisprudenziale e dottrinario in ordine al momento in cui il recesso acquista efficacia ed in ordine al perdurante potere, da parte del socio receduto, di avvalersi del diritto delineato dall'art. 2476 secondo comma cod. civ. giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio cautelare.

**p.q.m.**

rigetta la domanda cautelare proposta dalla sig.ra \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 2476, secondo comma, c.c. e compensa tra le parti le spese del presente giudizio cautelare.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Roma, 3 agosto 2016

*Il Giudice*  
*(dott. Guido Romano)*

